

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto ROBERTO CAROTENUTO

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: (n.9273) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

La società WIND ITALY 1 S.r.l. con sede legale in Via dell'Annunciata, 23/4 – 20121 Milano (MI) – PEC winditaly1@legalmail.it comunica di aver presentato in data 28/12/2022 al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:

“Impianto Eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto”

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **AREA IMPIANTO EOLICO NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i e Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: **IMPATTO VISIVO, CUMULABILITA' degli IMPIANTI e NOTEVOLE INTERVISIBILITA'.**

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

PREMESSA

Violazione dei Principi della Convenzione Di Aarhus

Si ricorda che l'art.6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus (approvata con la Decisione 2005/370/CE) recita come di seguito:

2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.

e successivamente ai paragrafi 3 e 4 è precisato che:

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

Nel caso del "Impianto Eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto" la Proponente non ha provveduto alla pubblicazione sugli organi di stampa a più larga diffusione, né presso gli albi pretori dei Comuni interessati di alcuna comunicazione inerente la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. L'AVVISO AL PUBBLICO allegato al procedimento non reca infatti alcuna data, né alcun riferimento a modalità di pubblicizzazione del testo.

Dei relativi contenuti si è avuta conoscenza solo nel contesto dell'inizio del processo di consultazione pubblica (Avviso al pubblico del 07-03-2022) in sede di procedimento di VIA.

Ne consegue che dell'avvio del procedimento in questione si è potuto apprendere in modo del tutto fortuito solo consultando il sito del MINAMBIENTE e che i termini per la presa di conoscenza del progetto e della presentazione delle Osservazioni sono risultati compresi all'interno dei 30 giorni

previsti per l'espletamento della procedura.

E' opportuno rievocare i requisiti d'obbligo, ai quali deve informarsi il processo decisionale, così come previsto i sopra citato Comma 2 dell'art.6 della Convenzione di Aarhus, ovvero la necessità di un processo informativo che sia "adeguato, tempestivo ed efficace", requisiti che nel caso in esame non sono stati soddisfatti visto che le osservazioni alla prima presentazione non ha avuto osservazioni e che le uniche due presenti sono state infiate oltre i termini.

Pubblicare solo un avviso sul sito del Ministero dell'Ambiente, comporterebbe l'obbligo implicito per un normale cittadino della consultazione quotidiana del sito ministeriale al fine di poter avere contezza degli eventuali progetti sottoposti a V.I.A. che lo riguardano e presupporrebbe il possesso di un hardware e di una connessione di rete, supporti senza i quali non si ha possibilità alcuna "di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale."

La complessità e numerosità dei documenti allegati, coniugandosi con la ristrettezza dei tempi procedurali costituiscono inoltre indirette violazioni del comma 3 del citato articolo 6, ovvero l'obbligo di rendere il pubblico "informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato" ed rendono vana ogni possibilità "di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale".

OSSERVAZIONE 1

Studio di Incidenza Ambientale insufficiente

Per valutare l'importanza naturalistica delle aree interessate dal progetto e la possibile incidenza del progetto sugli obiettivi di conservazione dei siti protetti nella vasta area, è indispensabile disporre di uno studio faunistico-vegetazionale approfondito: uno studio che rileva nell'arco di un anno la presenza e le attività delle varie specie di fauna (con l'accento su uccelli, chirotteri e insetti impollinatori) e in generale la presenza di piante e animali di interesse conservazionistico e/o minacciati, e i loro rapporti con i siti protetti. Quest'ultimo aspetto richiede inoltre un'analisi dell'effetto cumulativo di impianti industriali (non solo FER) nella zona, che nel loro insieme ostacolano le possibilità di comunicazione tra i vari ecosistemi e siti, le quali potrebbero essere ulteriormente compromesse con l'aggiunta del nuovo impianto.

Consideriamo inoltre che il progetto si trova su una delle rotte migratorie principali dell'Italia (vedi Spina & Volponi, Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Vol 1. e 2., ISPRA (2008) e che si inserisce, minacciando i collegamenti ecologici, in una rete di siti protetti Riserva Naturale Regionale di Montauto, Oasi di Vulci, ZSC/ZPS Lago Acquato, Lago San Floriano, ZSC Boschi delle Colline di Capalbio, ZSC/ZPS Alto corso del Fiume Fiora, ZSC/ZPS Lago di Burano.

Le Linee Guida Nazionali (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) **in materia, a p. 55, constatano:** "*..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, **da soli o in combinazione con altri piani o progetti**, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole*

da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.“

Considerando che:

1 - Nel progetto è assente una relazione faunistica-vegetazionale approfondita, come constata anche lo stesso Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato R05) del progetto, a p. 115:

Conclusioni

Il monitoraggio effettuato nel mese di agosto 2022, ci fornisce alcune indicazioni di massima e chiarisce struttura e valore conservazionistico della comunità ornitica che insiste nell'area di Progetto:

- Il fenomeno migratorio rilevato, ed in particolare il transito di Rapaci diurni è evidente e notevole, con passaggi anche di 2 esemplari all'ora per 1 specie;*
- Il numero totale di esemplari registrati in 18 ore è 163, con oltre 100 contatti. Un numero tale di passaggi indica indubbiamente una notevole frequentazione dell'area almeno durante il periodo migratorio, ma il ridotto numero di giornate di rilievo effettuate non permette di definire in modo completo e adeguato il reale transito. Sarebbero quindi necessarie in un numero superiore di osservazioni che vada a coprire l'intero periodo migratorio di andata e di ritorno, nonché i nidificanti ed i rapaci notturni, non indagati in queste sessioni.*

2 - Nel documento Valutazione degli Impatti Cumulativi (elaborato R04) si prendono in considerazione soltanto altri impianti FER della zona, ma non tutti i (P/P/P/I/A),

è evidente che non sono soddisfatti i presupposti principali della normativa, cioè che siano *“individuati, alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, **da soli o in combinazione con altri piani o progetti**, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito.”*

Nonostante ciò, la proponente procede alla Stima degli Impatti sull'Avifauna 2022 (elaborato R06). Notiamo soltanto che nelle conclusioni, si conferma quanto detto qui sopra: *“Si fa presente che le valutazioni fin qui effettuate sono basate su rilievi avifaunistici svolti per questioni logistiche in un arco di tempo di n. 3 giornate di campo in periodo tardo-estivo. Tali rilievi, pur sufficienti per fornire una prima stima quantitativa delle collisioni potenzialmente indotte dagli aerogeneratori al fine di sviluppare una Valutazione di Incidenza di II Livello ai sensi delle Linee Guida nazionali, in realtà non forniscono un risultato significativo in termini di incidenza sulle singole specie in quanto non sono sufficienti a caratterizzare in modo esaustivo la comunità ornitica locale e le collisioni prodotte non possono essere considerate rappresentative dello stato.*

Per tale ragione, nella primavera 2023 la Proponente intende avviare un monitoraggio per la caratterizzazione quali-quantitativa di dettaglio dell'Avifauna sulla scorta del “Protocollo di monitoraggio avifauna e chiroterofauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna” (ANEV e Legambiente Onlus, 2012).

Il quadro conoscitivo che emergerà dal suddetto monitoraggio consentirà di svolgere una stima significativa delle collisioni e quindi dell'effettiva incidenza che gli aerogeneratori possono determinare sullo stato di conservazione delle specie avifaunistiche potenzialmente interferite.”

Ora, la Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad

altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VInCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

Ad ogni buon conto, constatiamo che il modo di calcolo degli impatti è fondamentalmente viziato dal fatto, che si usano i risultati della NatureScot (NatureScot Collision Risk Model (CRM) (Band model (Band et al., 2007; SNH, 2000))), nello specifico gli avoidance rates (tasso di evitamento) determinati del Scottish Natural Heritage (SNH 2016) nell'impianto di Braes of Doune (Scozia), con turbine Vestas V80 2.0 megawatt, di altezza al mozzo di 60m e pale lunghe 33m. Per queste turbine, la velocità lineare delle pale è, in tutta l'area spazzata e per il numero di giri massimo delle pale, molto minore della velocità critica di 200 km/h, ciò che permette che i volatili si accorgono della pala che si avvicina e riescono ad evitarla. Per le turbine di progetto invece, la velocità lineare delle pale è, in una grande parte dell'area spazzata, superiore a tale velocità critica, che significa che i volatili non riescono ad evitare le pale. Con ciò, utilizzando gli avoidance rates del SNH, si sottostima drasticamente il rischio di collisione mortale.

Malgrado il fatto che la stima dell'impatto sull'avifauna non è attualmente possibile e deve essere rimandata al completamento di un monitoraggio faunistico a norma e che quindi non è neanche possibile individuare misure di mitigazione adeguate, il progetto procede, all'interno dello studio di incidenza, all'individuazione delle misure di mitigazione. Tali misure consistono essenzialmente nell'installazione dei sistemi DTBird® e DTBat®, che prometterebbero "una prevenzione delle collisioni vicina al 100%". Questo dato non è accompagnato dal suo riferimento bibliografico scientifico, e ci sembra troppo ottimistico considerando lo studio fondamentale dell'istituto ornitologico svizzero di Sempach: Evaluation Of DTBird Detection Capabilities In The WTG Calandawind, Switzerland (2014), che, da una parte, arriva a conclusioni molto più modeste, e, dall'altra, mette dovutamente in guardia, che la situazione geografica e geomorfologica di un impianto influisce fortemente sui risultati come anche le caratteristiche delle turbine.

In conclusione, considerando che

- la documentazione progettuale non contiene uno studio faunistico che permette una stima realistica dell'incidenza dell'impianto sull'avifauna,
- il progetto omette di discutere tutti gli effetti cumulativi,
- il calcolo dell'impatto utilizza *avoidance rates* non adeguati all'impianto in progetto,
- l'effetto del sistema di mitigazione proposto è sovrastimato,

constatiamo che la documentazione progettuale non permette la corretta valutazione dell'incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura2000 nella area vasta del progetto, da soli o in combinazione con altri P/P/P/I/A.

Con ciò è impossibile escludere con certezza scientifica e alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il progetto possa, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, già realizzati o attualmente previsti nel comprensorio, pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti menzionati.

OSSERVAZIONE 2:

Trattamento insufficiente della valutazione del rischio per la salute della popolazione da rottura e staccamento di elementi rotanti, e di ribaltamento delle torri eoliche.

Tale rischio richiede un'analisi con mezzi teorici e numerici aggiornati, corrispondenti allo standard ingegneristico attuale, delle aree di rischio e della loro coincidenza con case, magazzini e strade percorsi dal pubblico.

Lo studio di impatto ambientale tratta tale rischio (Relazione Tecnica Generale, codice elaborato R03 - 2799_5186_MAN_PD_R11_Rev0_GittataMassima) in modo semplicistico adducendo riferimenti bibliografici superati, mentre lo standard internazionale attuale di trattamento ingegneristico consiste in simulazioni numeriche, dove si tiene conto anche delle condizioni di ventosità. Un esempio tratto da ([Gutachtliche Stellungnahme \(uvp-verbund.de\)](#)), p. 26) per un aerogeneratore comparabile a quello da progetto, illustra il fatto, che il rischio reale è molto più importante di quanto riportato nello studio di impatto ambientale sotto esame.

Esempio per il trattamento del rischio per la salute umana dal distacco di pezzi di una pala. La zona arancione è quella da considerare da “zona di rispetto”, dove non si dovrebbero trovare luoghi di frequentazione quotidiana dall'uomo (abitazioni, luoghi di lavoro, strade, linee di ferrovia ...).




Abbildung 7: Trefferhäufigkeiten [1/m²] bei Rotorblattbruch. Rotorblattradius schwarz gestrichelt.

In conclusione, è necessario analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura e distacco di una pala, da distacco di pezzi di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

OSSERVAZIONE 3:

Il progetto non prende in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative.

In effetti, la “discussione” delle alternative si limita a constatare “*le modificazioni ambientali e paesaggistiche attese dalla realizzazione dello impianto non presentano impatti segnatamente negativi con effetti potenzialmente significativi sull’ambiente e sul paesaggio*”. In più, la conclusione “*L’area d’intervento è posta in un contesto geomorfologico favorevole in relazione alla bassa antropizzazione e quindi al ridotto numero di ricettori. L’area non interferisce con aree protette o siti Rete Natura 2000 e non interferisce con beni paesaggistici né con il patrimonio storico-architettonico.” in parte è falsa, e in parte caratteristica di un accentuato disprezzo per l’ambiente, e si dovrebbe seriamente prendere in considerazione un’alternativa locativa con distanza molto più grande ai siti protetti.*

Inoltre, nella discussione delle alternative sono assenti le alternative principali:

- il ricorso, per produrre l’energia necessaria per il territorio, a strumenti a misura del territorio, integrati nel loro contesto socio-economico e ecosistemico e creati in condivisione con le comunità locali, e. g. per mezzo di diffuse **comunità energetiche**, con impianti di piccola taglia (micro- e mini-) fotovoltaici e eolici con l’aggiunta di fonti energetiche rinnovabili locali (biomasse, biometano, geotermia a bassa entalpia),
- il ricorso all’agri(foto)voltaico ecosostenibile, al centro delle linee guida per il fotovoltaico in Francia, Germania e Svizzera, che combina il ripristino (restoration) della biodiversità con la produzione di energia elettrica, conosciuto anche come biodiversity-photovoltaics,
- il ricorso, per la produzione di energia a scala più grande, p. es. per l’industria e per le grandi città, a impianti eolici nel mare, off-shore - considerando che proprio questa alternativa è l’unica prevista per il grande eolico dal Piano Energetico Regionale (PER) della Regione Lazio. Sottolineiamo che il PER Lazio si basa su un ampio studio scientifico che valuta attentamente i vari vantaggi, svantaggi e impatti delle varie FER, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE.

L’eolico off-shore rappresenta un’enorme risorsa energetica nazionale, considerando la lunga linea di costa dell’Italia, la ridotta distanza di quasi tutto il territorio nazionale da questa fonte rinnovabile e le favorevoli condizioni del vento sulle coste: ricorrendo a questa risorsa, il nostro paese sarebbe in grado di coprire tutto il fabbisogno energetico nazionale, senza produrre gli impatti ambientali e paesaggistici dell’eolico su terraferma.

È evidente che la realizzazione di parchi eolici nel mare deve rispettare stringenti criteri ambientali con le dovute valutazioni e misure di mitigazione, ad esempio la definizione di nuove aree protette nel mare e lungo le coste.

La scelta dell’eolico off-shore è stata adottata da vari paesi europei in simili condizioni, come l’Inghilterra e la Danimarca; il fatto che l’Italia, rispetto a questi paesi, è in ritardo di molti anni con l’attuazione dell’eolico nel mare, non è un argomento sufficiente per rifiutare questa alternativa, ma dovrebbe stimolare l’investimento di risorse e energie in tale campo.

L’argomento principale contrario alla realizzazione degli impianti off-shore è quello dei

loro costi elevati, un argomento complesso che necessita di una discussione approfondita dove sono da considerare molti fattori - spesso costi di investimento superiori dell'eolico off-shore sono compensate da condizioni anemometriche più favorevoli e la possibilità di realizzare impianti più grandi e più efficienti. Comunque, per quanto riguarda l'incidenza degli impianti sui siti Natura2000, la normativa prescrive che l'argomento "costi" non è da considerare.

OSSERVAZIONE 4:

Il progetto omette di delineare criteri e modalità di impiego per le compensazioni ambientali e territoriali

Regolarmente, fondi destinati alla "compensazione ambientale e territoriale" (definiti spesso "patto con la popolazione", o "convenzione con il comune") sono devianti a scopi lontani dalle intenzioni della normativa, in modo che tale "*riequilibrio compensativo*", tale "*destinazione di risorse annuali in convenzione ai Progetti di Sviluppo*" può essere confuso con l'esercitare un'influenza illecita sui decisori locali per renderli inclini all'accettazione del progetto, di solito all'insaputa della cittadinanza.

Per evitare abusi, è necessario definire nel dettaglio e all'interno del progetto (del quale è parte integrante), il volume di questi fondi, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati, e rendere obbligatoria la rendicontazione pubblica di tali fondi.

Un esempio per l'uso virtuoso di tali fondi è il loro stanziamento in sostegno di progetti di giovani agricoltori locali biologici, oppure in sostegno della creazione di una Comunità Energetica nei comuni coinvolti nel progetto.

OSSERVAZIONE: AREA dell'IMPIANTO EOLICO NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili". Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'art. 20 del D.Lgs n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. I Decreti citati, mentre si scrive, ancora devono essere pubblicati.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...". Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la

compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle “... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici (prima della modifica apportata dal D.L n. 13/2023 convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 erano 7 km per l’eolico e 1 km per il fotovoltaico).

Alla luce del “vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e sui beni culturali” (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) imposto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei cinque aereogeneratori dell’impianto eolico oggetto delle Osservazioni non sono idonee perché ricadono tutte all’interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici tutelati dalla Parte seconda del Codice 42/2004 e dall’art. 136 dello stesso ed alcuni aerogeneratori sono a poche centinaia di metri.

Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei tre chilometri anche con provvedimenti ad hoc dall’amministrazione competente si citano alcuni:

- a) - "Siti archeologici": nell’estratto della mappa delle Tavole A e B del PTPR prodotte dall’impresa e presenti nella documentazione del box dedicato al Progetto citato sono evidenziati numerose aree archeologiche e anche dei beni archeologici tipizzati che ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km ex art 20 co.8 lettera c quater del D.Lgs n.199 del 2021. Quindi gli aereogeneratori dell’impianto che dovrebbero essere installati ricadono tutte all’interno della fascia di rispetto dei Beni culturali e paesaggistici previsti dall’art. 20 com. 8 del D. Lgs 199/2021 e s.m.i. **Un particolare e non tollerabile impatto paesaggistico si avrà sulla zona archeologica della Città e necropoli di Vulci e suo il Parco Archeologico e naturalistico, un patrimonio di raro valore culturale, storico oltre che naturalistico ed archeologico ubicato in Provincia di Viterbo nella Regione Lazio che subisce un danno notevole dal punto di vista paesaggistico nonché per le attività turistiche del Comune di Montalto e dell’intera zona .**

Le normative nazionali assegnano alle Regioni la funzione di individuare le Aree Non idonee e idonee per l’insediamento degli impianti FER. La Regione Lazio con la DGR n. 390 del 2022 nel definire le aree **non idonee** all’installazione degli impianti industriali eolici, fotovoltaici, ecc oltre a stabilire che per sua stessa tipologia questo tipo di impianti sono ad alto impatto visivo e di suolo ha anche evidenziato (pag 25 Allegato) che: ***“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi”.***

La costruzione di questo impianto eolico insieme a quello previsti in località “Vaccareccia”, “Gazzarola” e denominato “Sibilla” insieme a tutti gli impianti fotovoltaici industriali esistenti e previsti nella zona renderanno le “esternalità negative” previste dalla Regione Lazio da potenziali a concrete con un danno, come accennato, non solo ambientale e culturale ma anche economico.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate si può ribadire che tutte la

potenziale installazione delle 8 pale ricada in AREE NON IDONEE in quanto sarebbero installate nelle fasce di rispetto di 3 km dai Beni Culturali tutelati ex D.lgs n. 42/2004 come previsto dall'art.20 com. 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 e s.m.i. e in particolare nella fascia di rispetto dell'Area archeologica della città, delle preziose necropoli e Museo Statale di Vulci nonché vicinissimo all'Area Protetta di Montauto.

In dettaglio, si riportano le distanze di ogni aerogeneratore dai beni culturali;

a)Area tutelata per legge ai sensi dell'art.134 c.1 lett.b e art.142 c.1, Dlgs 42/04 "protezione delle aree e linee di interesse archeologico e relative fasce di rispetto", zona identificata con codice m056_0060 :

da WTG1 a m056_0060 = mt. 1.800,00
da WTG2 a " " = mt. 1.000,00
da WTG3 a " " = mt. 600,00
da WTG4 a " " = mt. 1.100,00
da WTG5 a " " = mt. 250,00
da WTG6 a " " = mt. 300,00
da WTG7 a " " = mt. 1.000,00
da WTG8 a " " = mt. 450,00

b)Area di notevole interesse pubblico e di protezione delle aree di interesse archeologico art.134 c.1 lett. a e art.136, Dlgs 42/04 (zona archeologica della città e necropoli di Vulci):

da WTG1 a zona archeologica città di Vulci = mt. 2.700,00
da WTG2 a " " = mt. 2.600,00
da WTG3 a " " = mt. 2.800,00
da WTG4 a " " = mt. 2.000,00
da WTG5 a " " = mt. 2.100,00
da WTG6 a " " = mt. 1.500,00
da WTG7 a " " = mt. 1.300,00
da WTG8 a " " = mt. 850,00

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D. lgs 191/2021 e s.m.i. la procedura VIA per stabilire l'idoneità dell'area ad ospitare l'impianto eolico dovrebbe avere esito negativo considerato il contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il pregio del patrimonio culturale e ambientale presente nella zona interessata.

1) OSSERVAZIONE: AREA NON IDONEA (AREE CONTERMINI) ai sensi del **D.M Sviluppo economico del 10/09/2010.**

Il Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ha previsto al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs387/2003 che "in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le **linee guida** per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali **linee guida** sono volte, in particolare, ad **assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.** In attuazione di tali linee guida, le **Regioni** possono **procedere** alla indicazione di **aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti". In seguito a questa disposizione è stato emanato il **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010** che rappresenta appunto le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili...".

Il D.M 10/09/2010 ha anche previsto con il combinato disposto dalla Parte III punto 14.9 lettera c) e dall'Allegato IV che “si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2; Questi “ambiti distanziali” si calcolano moltiplicando per 50 volte l'altezza fuori terra dell'aerogeneratore. Nel caso del progetto eolico “Montauto” considerato che l'altezza massima da terra di ogni singolo aerogeneratore è di circa 200 metri significa che l'ambito distanziale si estende circolarmente intorno ad esso con un raggio di 10.000 metri (200m x 50) quindi per 10 km. In questa fascia delle aree contermini ricadono molti Beni culturali, archeologici, paesaggistici, naturalistici tutelati da normative internazionali, nazionali e regionali ma in primis dal Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali ed il Biodistretto “Colli Etruschi” (Tuscania e Montalto) e Biodistretto del Lago di Bolsena (Canino con olio DOP e Ischia di Castro).

Il D.M del 2010 citato, nell'Allegato IV dedica il paragrafo 3 che affronta gli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, Collettivi ex D.Lgs 42/2004 artt. 10, 142 e 136, L.394/91, D.P.R. 357/97 e s.m.i, L.R 29/97 e L.R 24/1998. La valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto “degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio... ”. Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Inoltre, Il DM citato, nella Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l'insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Altro requisito previsto è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali per l'armonizzazione e il migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: **“17.1”...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”**. Si evidenzia che le aree contermini all' impianto eolico “Montauto” citato sono tutelate da diverse leggi e da diversi vincoli e si trovano sia a ridosso dello stesso, sia in aree intermedie e vaste come verrà illustrato di seguito.

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione dei Aree Non Idonee da parte delle Regioni. “Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate”. Se è vero che le localizzazioni dei 5 aerogeneratori sono previste in zone che non hanno particolari vincoli ambientali o culturali sebbene la compatibilità degli impianti FER anche in queste aree abbia delle limitazioni, è altrettanto vero che però nelle “aree contermini” vanno ad impattare, come già detto, con zone tutelate con vincoli paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali e archeologici anche a distanze molto

ravvicinate e ben all'interno dei 10 chilometri suddetti. E non da ultimo impattano con le produzioni agricole di qualità come testimonia anche la produzione di olio DOP Canino e il biodistretto "Colli Etruschi" e il Biodistretto del Lago di Bolsena. Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte distribuite sul territorio interessato dagli insediamenti degli 8 aereogeneratori dell'impianto più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco Alta Tuscia per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi.
- b) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE:
- c) ZSC Sistema Fluviale Fiora – Olpetra (IT6010017)
- d) ZPS Selva del Lamone - Monti di Castro (IT6010056)
- e) • ZSC Monti di Castro (IT6010016)
- f) Tra l'avifauna di Interesse unionale annoveriamo molte specie che si trovano anche nella Riserva Regionale MONTAUTO. Qui vengono ospitate diverse specie particolarmente protette come i rapaci notturni e diurni: l'albanella reale, sparviero, poiana, gheppio, falco pescatore, barbagianni, assiolo, civetta nonché gli ardeidi quali l'airone cinerino, la nitticora, la sgarza ciuffetto ed i limicoli quali la pittima reale, il cavaliere d'Italia. Non da ultimo è annoverato anche il martin pescatore.
- g) le Important Bird Areas (I.B.A." 012 come la Selva del Lamone che attraverso la ZSC Sistema fluviale Fiora Olpetra e la ZPS Caldera di Latera e la ZSC Lago di Mezzano costituisce quella parte di Rete ecologica Natura 2000 insieme al Lago di Bolsena CODICE IBA 099, anche questa come Selva del Lamone area di importanza internazionale per la protezione degli uccelli selvatici in particolare rapaci diurni e notturni e altre specie di particolare pregio e interesse unionale.
- h) Il Biodistretto "Colli Etruschi" (Tuscania e Montalto di Castro) e il Biodistretto della Maremma etrusca e dei Monti della Tolfa e le produzioni agricole di qualità "Olio DOP Canino" e il Biodistretto Lago di Bolsena. In relazione agli impianti eolici ricadenti nei territori appartenenti ai Biodistretti come istituiti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2019 il documento considera tali aree come Potenzialmente Non Compatibili e la cui valutazione deve essere effettuata in coerenza con il Piano del Biodistretto. Il Piano del Biodistretto Lago di Bolsena, per esempio, per quanto concerne le FER recita: "Sviluppo delle energie rinnovabili nel Biodistretto ed azioni di adattamento e mitigazione rispetto al cambiamento climatico: studi di fattibilità inerenti alle "comunità energetiche"; formazione e divulgazione su risparmio ed efficientamento energetico; proattività delle amministrazioni per la pianificazione del potenziale fotovoltaico su aree impermeabilizzate urbane e industriali (parcheggi, tetti, capannoni), valutazione e supporto al riguardo del trasferimento progettuale dei grandi impianti eolici in aree off-shore"
- i) Le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- j) Diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c) tra cui il più importante il Fosso Tafone.
- k) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio contermini agli aereogeneratori ed anche nella fascia di rispetto dei tre chilometri.
- l) I terreni di Uso Civico presenti ex art 142 com. 1 lettera h);

- m) Il Monumento naturale Lago di Vulci – Torre Crognola, l’Oasi WWF di Vulci, la Riserva Regionale MONTAUTO (EUAP0391).
- n) Le zone di interesse archeologico della città e delle varie e necropoli e del Museo statale di Vulci tutelate ex D. Lgs 42/2004 e la Città etrusca e necropoli di Castro nonché le rovine della città rinascimentale capitale del ducato stesso di Castro; L’eremo di San Colombano, quello di Ripatonna Cicognina, la Grotta di Sette Cannelle lungo il fiume Fiora ed altri Beni culturali ed archeologici e paesaggistici.
- o) aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali: tra le aree della Rete ecologica Natura 2000 presenti nelle aree contermini dei 10 km e anche oltre come verrà meglio dettagliato nell’Osservazione n. 5.

2) OSSERVAZIONE: IMPATTI VISIVI, PAESAGGISTICI nel BACINO VISIVO ad alta INTERVISIBILITA’ e CUMULABILITA’ degli IMPIANTI EOLICI nelle Aree contermini e su area intermedia e vasta. (ex D.M del 10.09.2010)

Il D.M del 2010 citato dedica nell’Allegato IV, il paragrafo 3 come già detto, dove analizza la valutazione dell’impatto visivo che dovrà essere effettuata con una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, ...”.” Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Da questa disposizione viene con sé che il progetto eolico citato deve essere valutato nel contesto territoriale, paesaggistico, naturalistico e alla luce della compresenza degli altri impianti eolici e fotovoltaici già presenti e che potrebbero essere realizzati in considerazione dei progetti in istruttoria al MASE e alle regioni Toscana e Lazio. Si evidenzia, infatti, che a livello di scala vasta e scala intermedia comprensive dei territori dei Comuni di Tuscania, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano e Cellere che vedono degli impianti eolici già realizzati e Montefiascone, Viterbo, Celleno, Bagnoregio, Valentano, Canino, Ischia di Castro, Farnese, Onano, Acquapendente, Tarquinia e Montalto stesso e anche i nuovi impianti di Arlena di Castro, Cellere e Tuscania ancora da realizzare si avrebbe un effetto percettivo paragonabile per negatività, fatte le dovute differenze, all’”urban sprawl”. In questo caso, tale effetto può derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione” degli aerogeneratori che produrrebbero “l’effetto foresta d’acciaio”.

In un territorio ad alta intervisibilità come quello citato come testimoniano i numerosi punti di avvistamento da cui è possibile anche a trenta chilometri di distanza vedere il mar Tirreno tra Montalto, Tarquinia. Dai tratti della superstrada Orte – Civitavecchia e in particolare da quelli del tratto Vetralla -Viterbo così come da quelli della strada regionale Cassia nel tratto Montefiascone – Bolsena sono visibilissimi gli impianti di Piansano e di Cellere, Arlena di Castro, Tessennano e Tuscania che si trovano anche a decine di chilometri di distanza. A questo elenco già numeroso di aerogeneratori si aggiungerà l’impatto dei 14 aerogeneratori del “Parco eolico Tuscania” (14 aerogeneratori alti 250

metri), 7 nuovi Aerogeneratori previsti per Arlena di Castro , 7 previsti per il progetto “Vallerosa” di Farnese-Valentano, aerogeneratori alti 200 metri), quelli dei due progetti su Ischia di Castro e Cellere che vedono la proposta di installazione di 10 aerogeneratori alti 220 metri ed i 10 aerogeneratori di Cellere e Valentano alti 200 metri, 13 Aerogeneratori a Montefiascone – Viterbo-Celleno, 8 Aerogeneratori a Tarquinia-Tuscania che si cumulerebbero a quelli già insediati essendo nello stesso bacino visivo con effetto negativo sul paesaggio con tutte le conseguenze note. A questi si aggiungono le pale a brevissima distanza dei progetti eolici “Vaccareccia” e “Gazzarola” nel territorio di Montalto di Castro e il progetto eolico “Sibilla sempre nello stesso Comune..

Attualmente dai numerosi tratti di strada già menzionati, tra Viterbo -Vetralla e Montefiascone- Bolsena, è già possibile vedere la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati e quindi divengono inefficaci eventuali interventi di mitigazione finalizzati al mascheramento delle torri, dei rotor e delle pale infatti da questi punti è possibile vedere le pale eoliche di Piansano, Arlena di Castro, come si vedranno quelle di Montalto e quelle altre 200 metri del progetto “Montauto”.

L’effetto cumulativo delle numerose pale, senza escludere gli impatti alla scala di dettaglio si riverbererebbero inevitabilmente e inesorabilmente sull’area vasta citata trasformando il millenario paesaggio rurale e naturalistico in paesaggio industriale cambiando per i prossimi 20 anni e probabilmente per molti di più, la natura e l’essenza stessa della sua identità storico culturale.

A quel punto la distruzione dello storico paesaggio rurale e naturale della Tuscia meridionale sarà completata per sempre per lasciare il posto ad un paesaggio industriale da sempre estraneo all’identità culturale di questa parte di territorio e delle comunità che lo vivono da millenni. La Maremma laziale e della bassa Toscana e il loro paesaggio rurale che le identifica saranno compromessi per sempre.

Ma ai fini della cumulabilità degli impianti FER si portano ad esempio di notevole professionalità ed efficacia le Osservazioni a questo progetto eolico prodotte dal Comune di Montalto che nelle oltre 40 pagine illustrano con certezza dovizia di particolari e di norme come il territorio di questo Comune sia ormai saturo. E noi ricordiamo che la saturazione da FER interessa anche la Provincia di Viterbo come ha anche sancito la D.G.R n. 171 del 12.05.2023 della Regione Lazio.

Quindi alla luce di quanto esposto l’impianto eolico “Montauto”, pur trovandosi in zona “esterna” alla Provincia di Viterbo e della Regione Lazio contribuirebbe notevolmente a danneggiare il patrimonio culturale laziale e la sua economia in quanto si dovrebbe insediare in un contesto storico, naturalistico, paesaggistico, archeologico, culturale e di produzioni agricole biologiche dove gli elementi di compatibilità sono praticamente assenti.

3) Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 171 del 12/05/2023

Come già accennato, la Regione Lazio nella **Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023** ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030. Infatti ha *“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ... mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”*;

Continua sostenendo che : *“CONSIDERATO pertanto che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti*

applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

Delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione”.

Quindi anche la Regione come Ente deputato dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che la provincia di Viterbo abbia assolto ai doveri sanciti dal PNIEC e in ambito regionale è stata la provincia con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura. L'impianto eolico “Montauto” pur essendo “esterno al confine provinciale e laziale oltre ad impattare sul territorio del Comune di Montalto di Castro già abbondantemente saturo di impianti FER arrega un danno anche a Beni archeologici e culturali di particolare pregio come tutta l'area archeologica e naturalistica del Castello, Ponte dell'Abbadia, Città e necropoli etrusche di Vulci con inevitabili ripercussioni sulle attività turistiche ed agricole, considerata soprattutto la zona dell'olio extravergine di oliva DOP.

4) SITI NATURA 2000 e POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI dei 5 AEROGENERATORI: RICHIESTA VALTAZIONE di INCIDENZA (VINCA)

Se è vero che le aree in cui dovrebbero essere insediati gli 8 aerogeneratori non ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000, è altrettanto vero però che nelle aree intermedia e vasta nelle quali è previsto il progetto eolico “Montauto” sono presenti Zone di Speciale Conservazione (ZSC) come il Sistema Fluviale Fiora Olpeta e nell'area vasta della Zona di Protezione Speciale (ZPS) nonché la ZPS e ZSC nonché IBA Selva del Lamone che come già detto tramite la ZPS Caldera di Latera e ZSC Lago di Mezzano si collega all'altra IBA nonché ZPS e ZSC Lago di Bolsena – Isole Bisentina e Martana.

Alle luce delle emergenze naturalistiche e faunistiche appena richiamate riteniamo doveroso che venga effettuata una valutazione di incidenza particolarmente attenta e scrupolosa e che venga investita anche la Regione Lazio per la potenziale posizione degli 8 aerogeneratori che potrebbero avere con elevatissima probabilità delle incidenze negative significative sull'avifauna in generale e in particolare sulle diverse specie di rapaci diurni e notturno nonché sulla chiroterofauna presenti nell'area prossima, intermedia e vasta descritta. Praticamente una rete che collega l'entroterra alto-viterbese alla sua costa tirrenica svolgendo un ruolo ecologico funzionale notevolmente importante per la fauna e in particolare l'avifauna ma anche per le migrazioni dei chiroteri.

CONCLUSIONI

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede quanto segue:

Per quel che concerne l'Osservazione 1:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto per riprenderla

dopo il completamento di uno studio faunistico approfondito e uno studio degli effetti cumulativi di impianti industriali nella zona del progetto, e dopo la presentazione di uno Studio di Incidenza che prenda in considerazione l'insieme completo dei dati di questi due studi.

Per quel che concerne l'Osservazione 2:

Analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura o distacco di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

Per quel che concerne l'Osservazione 3:

Rinunciare alla realizzazione del progetto ricorrendo alle opportune ed adeguate soluzioni alternative indicate.

Per quel che concerne l'Osservazione 4:

Definire nel dettaglio e all'interno del progetto, il volume dei fondi destinati alle compensazioni ambientali e territoriali, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati.

Per quel che concerne l'Osservazione 5 e 6:

In estrema sintesi, secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga emesso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico industriale denominato "Montauto" nel Comune di Manciano con opere annesse anche nel Comune di Montalto di Castro.

Il/La Sottoscritto di seguito meglio individuato dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data __CANINO 06/09/2023__
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)¹ (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
 Nato a _____ (Prov _____) il _____
 Residente a _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 PEC _____
 Documento di riconoscimento _C.d.I. _____ rilasciato il _____
 da MINISTERO DELL'INTERNO _____

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
 Nato a _____ (Prov _____) il _____
 Residente a _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____
 da _____ in qualità di² _____
 della Pubblica Amministrazione/Ente/Società _____
 con sede in _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 PEC _____

1 Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.
 2 A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

ALLEGATO 2


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data __CANINO 06/09/2023__

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).